

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/329 DELLA COMMISSIONE**dell'8 marzo 2016****concernente l'autorizzazione della 6-fitasi come additivo per mangimi destinati a tutte le specie aviarie e a suinetti svezzati, suini da ingrasso, scrofe e specie suine minori (titolare dell'autorizzazione Lohmann Animal Nutrition GmbH)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione della 6-fitasi. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda concerne l'autorizzazione della 6-fitasi come additivo per mangimi destinati a specie aviarie e suine, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) L'autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso nel proprio parere del 17 giugno 2015 ⁽²⁾ che, alle condizioni di impiego proposte, la 6-fitasi non ha effetti nocivi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. Essa ha anche concluso che l'additivo è potenzialmente in grado di migliorare la digeribilità del fosforo, la ritenzione del fosforo o la mineralizzazione delle ossa nelle galline ovaiole, nei polli da ingrasso, in tutte le categorie di suini e nei tacchini da ingrasso. L'Autorità ha ritenuto altresì che tali conclusioni possano essere estese alle galline ovaiole e ai tacchini destinati alla riproduzione. Essa ha inoltre determinato che le conclusioni possono essere estrapolate a tutte le specie avicole minori e ad altre specie aviarie fino all'età della riproduzione e destinate alla riproduzione. Le conclusioni tratte per i suini possono essere analogamente estrapolate alle specie suine minori. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione della 6-fitasi indica che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza può essere autorizzato l'impiego di tale additivo secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzata come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ EFSA Journal 2015; 13(7):4159.